

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 121

R.G. 121

Rep. 121

Cron. 121

IL GIUDICE DI PACE DI NOLA
AVVOCATO

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di R.G.

TRA

A G difeso e rappresentato dall'avv.
presso il cui studio in via ha eletto domicilio per procura in
calce all'atto di citazione,

E

COMPAGNIA AMISSIMA ASSICURAZIONI s.p.a., difesa
dall'avv. Vito Franco Pignatelli presso il cui studio in Pozzuoli (NA) via
Antiniana 2/g ha eletto domicilio per procura depositata in atti,

NONCHE'

T & L F s.r.l., convenuta
contumace.

OGGETTO: risarcimento danni a cose

CONCLUSIONI: - per l'attore, accoglimento della domanda vinte le
spese di lite; - per la convenuta compagnia improcedibilità per assenza
degli elementi di diritto nella prodotta messa in mora, nullità della
citazione per omessa descrizione della dinamica dell'evento, e nel merito
rigetto della stessa stante l'avvenuta offerta risarcitoria e pagamento vinte
le spese di lite.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante conveniva in lite
avanti questo Giudice ai sensi dell'art. 149 dlgs 209/05 la propria
Compagnia assicuratrice AMISSIMA s.p.a. e la società T &
L F s.r.l. al fine di sentirla condannare, previo riconoscimento
della responsabilità del danneggiante nell'occorso sinistro, al risarcimento
del danno subito dal proprio veicolo. Assumeva l'attore di essere

proprietario del veicolo Fiat Idea targato _____ e che in data _____ ore _____ circa in _____, detto veicolo percorreva la direzione _____ quando giunto presso _____, detto veicolo veniva investito e danneggiato dal veicolo Autocarro IVECO targato _____ di proprietà della società T _____ & L _____ F _____ s.r.l., il cui conducente, proveniente da tergo, prima si spostava sulla sinistra della Fiat Idea per poi tentare una MALDESTRA MANOVRA di svolta a destra e così impattando la vettura nella sua parte laterale posteriore sinistra. Assumeva che in seguito all'urto la vettura riportava notevoli danni e che sul luogo del sinistro intervenivano i vigili urbani di _____ che redigevano rituale rapporto e quindi procedeva a costituire in mora la propria compagnia assicuratrice AMISSIMA s.p.a. per il dovuto risarcimento. Assumeva ancora che in seguito alla predetta richiesta risarcitoria, la propria compagnia disponeva la perizia tecnica sulla vettura ed in seguito inviava offerta risarcitoria del danno per euro 800,00 di cui euro 200,00 per consulenza stragiudiziale. Assumeva che, essendo il danno di gran lunga maggiore, tratteneva la somma offerta come acconto sul maggior danno subito e non ottenendolo, adiva questa giustizia per la dovuta differenza la cui quantificazione riservava a mezzo ctu tecnica. Seppure ritualmente citato nessuno si costituiva per la convenuta responsabile civile che restava contumace nel giudizio mentre si costituiva la convenuta compagnia AMISSIMA che contestava la domanda avendo assolto al proprio onere di legge formulando ed inviando l'offerta risarcitoria ritenuta congrua e comunque contestando la domanda nel merito e concludeva per il suo rigetto vinte le spese di lite. Veniva istruita la causa, escusso il teste citato, non ammessa ctu tecnica e sulle rassegnate conclusioni la causa perveniva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore ha documentato la legittimazione attiva e passiva delle parti attraverso attestati P.R.A. e quella della convenuta compagnia attraverso l'accettazione del contraddittorio risultando assolto l'onere di cui agli art. 145 e 148 codice delle assicurazioni attraverso la depositata raccomandata di messa in mora inviata per conoscenza alla compagnia di controparte Groupama s.p.a. e adempiuto l'invito all'espletamento della procedura di negoziazione assistita come da depositate raccomandate rimasta inevasa per mancata adesione delle parti invitate. Preliminarmente e sempre in via processuale, in ordine alla vocatio in ius del responsabile civile, si osserva che questa è inficiata dalla carenza di legittimazione passiva dello stesso ai sensi dell'art. 149 comma 6 codice delle assicurazioni, come già oggetto di indirizzo di questo Giudice e come peraltro previsto dalla legge, e sue statuizioni in merito. Si osserva che la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 codice delle assicurazioni trova la sua fonte normativa nella comparazione con gli articoli 144 e 148 detto codice dove l'art. 144

(regolante una procedura di responsabilità alternativa a quella contrattuale di cui all'art. 149) prevede l'azione nei confronti del responsabile civile e suo istituto assicuratore laddove il danneggiato opti per l'accertamento dell'altrui responsabilità e nella chiarificativa sentenza, sul punto, della Corte Costituzionale numero 180/2009 con la quale la Corte, sulla sollevata eccezione di non legittimità costituzionale della citata norma nella parte in cui esclude il danneggiante dal giudizio diretto, ne ha ravvisato l'infondatezza statuendo sussistere L'ALTERNATIVITA' della procedura di cui all'art. 149, ovvero azione diretta nei confronti del solo ente assicurativo il veicolo danneggiante, con quella prevista dall'art. 144 codice delle assicurazioni ribadendo il concetto che al danneggiato è attribuita una duplice tutela risarcitoria e confermando che, nell'ipotesi di cui all'art. 149 comma 6, ovvero laddove il danneggiato scelga di agire con tale procedura, il risarcimento è dovuto dalla propria compagnia su semplice richiesta del proprio assicurato (149 comma 3) e verifica dell'accadimento del fatto e nesso causale tra evento e danni, restando poi onere della stessa agire nelle forme di cui all'art. 150 per la regolazione con la contrapposta compagnia in ordine all'accertamento della responsabilità del sinistro a carico dei rispettivi assicurati. D'altronde il comma 3 dell'art. 149 non lascia dubbi in ordine all'obbligo risarcitorio recitando tale comma " l'impresa a seguito...è OBBLIGATA A PROVVEDERE alla liquidazione del danno per conto dell'assicurazione..... ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime".

Come già statuito in precedenti decisioni il rapporto risarcitorio, limitato dal comma 6 art. 149 (dichiarato costituzionalmente legittimo) nei soli confronti del proprio istituto assicuratore da parte del danneggiato, riveste natura **esclusivamente contrattuale** nel senso che, laddove la compagnia messa in mora non liquidi il sinistro a seguito del suo accertamento nella verifica e sussistenza dei danni lamentati e loro compatibilità con la dinamica narrata, ovvero comunichi di non intendere procedere alla sua liquidazione in assenza di tali elementi, tale comportamento ricade nella previsione dell'inadempimento quale previsto e derivante dall'art. 149 comma 6 e 3 codice delle assicurazioni essendo chiaro che, con tale normativa, il contratto assicurativo inter partes ha subito una regolamentazione giuridica che eccede la volontà contrattuale dei soggetti contraenti inserendosi la legge nel citato rapporto e regolandone un aspetto cui le parti devono adeguarsi. In sostanza il codice delle assicurazioni determina, in aggiunta al contratto voluto dalle parti, il sussistere di un negozio giuridico costituito per legge che integra quello contrattuale e l'inosservanza delle disposizioni contenute nel citato codice delle assicurazioni, con particolare riferimento all'art. 149 commi 3 e 6, determina il sussistere di un inadempimento contrattuale da parte della convenuta compagnia laddove non ricorrano elementi che giustifichino il

rifiuto al risarcimento ovvero, tra gli altri, la scopertura assicurativa del veicolo danneggiante. E ciò proprio perché la natura risarcitoria prevista dall'indennizzo diretto ha natura contrattuale e fini risarcitori rapidi ed il mancato risarcimento ne costituisce relativo inadempimento. Si osserva poi che l'art. 12 DPR 254/2006, tra l'altro precedente alla determinazione costituzionale, non ha assolutamente previsto né determinato che per la procedura di cui all'art. 149 comma 6 debba sussistere il requisito dell'assenza di responsabilità dell'assicurato danneggiato nell'evento ma ha solo ripetuto e stabilito che le compagnie, in applicazione dell'art. 150 codice delle assicurazioni, e quindi dopo l'avvenuta obbligatoria liquidazione del danno, attuino regolamentazioni e disposizioni ai fini di determinare le responsabilità ascrivibili ai propri assicurati nella produzione del sinistro con declaratoria di carenza di legittimazione passiva del responsabile civile nel presente giudizio e rigetto della chiesta integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Necessario è invece accertare l'assenza di responsabilità che invece è prevista, ai sensi del comma 2 art. 149, a carico del conducente non proprietario del veicolo assicurato nel prodotto sinistro obbligato all'accertamento della responsabilità del danneggiante in quanto e proprio perché non legato da alcun vincolo contrattuale con la compagnia del veicolo da lui condotto e come previsto dal codice delle assicurazioni. Ritenuto quindi sussistere le condizioni di procedibilità della procedura di indennizzo diretto quale adottata nei confronti della propria compagnia assicuratrice sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del convenuto responsabile civile nel presente giudizio lui non opponibile e quindi convertendosi la domanda di risarcimento per responsabilità in quella di accertamento dell'inadempimento contrattuale in ordine al contestato omesso risarcimento per differenza del danno subito essendo nei poteri del Giudice qualificare correttamente la domanda nel suo titolo giudiziale. Nel merito osserva questo Giudice che l'attore né nella depositata messa in mora, né nell'atto di citazione indica l'ammontare del danno riservandone la quantificazione ad una consulenza tecnica di ufficio che, senza dubbio, denota come la formulata messa in mora, priva di una quantificazione del danno lamentato, non giustifica, sotto il profilo di condanna alle spese di lite, la compagnia assicuratrice che, in ossequio alle disposizioni di legge abbia offerto e liquidato al proprio assicurato danneggiato la somma ritenuta congrua con il danno ritenuto subito. Invero l'attore in sostanza ha lasciato alla convenuta compagnia valutare il danno nel momento in cui nulla ha indicato in merito e quindi, nel momento in cui la predetta ha periziato il veicolo e liquidato il danno nella misura ritenuta congrua, ha osservato appieno il proprio obbligo non incorrendo in alcun inadempimento contrattuale. Neppure in citazione l'attore quantifica il danno e quindi agendo per una differenza inesistente e non quantificata limitandosi solo a depositare in atti, ovvero in giudizio, un preventivo senza

data e neppure riferibile al sinistro oggetto di giudizio e quindi potendo riguardare anche un danno di altra natura ed evento restando la domanda disattesa avendo la convenuta compagnia proceduto all'offerta risarcitoria a seguito di perizia come suo onere a fronte della cui quantificazione nulla aveva documentato l'attore per un diverso e maggior danno per il quale chiedeva una differenza che neppure quantificava. La teste escussa,

va ritenuta inattendibile nella sua deposizione atteso che della sua presenza non vi è alcuna identificazione né nella MESSA IN MORA né NELLA CITAZIONE e neppure rilevata dagli agenti di polizia municipale intervenuti sul posto alle ore 18,50 ovvero dopo circa 20 minuti e comunque di irrilevante utilità essendo documentale l'avvenuto sinistro. La domanda va pertanto respinta per le addotte motivazioni ritenendosi equo compensare le spese di lite stante la parvità della materia del contendere.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI NOLA così provvede: - rigetta la domanda non sussistendo alcun inadempimento contrattuale da parte della convenuta compagnia; - dichiara congruo l'avvenuto pagamento in assenza di una diversa quantificazione in via stragiudiziale e nella prodotta domanda siccome mai quantificato il danno in tali atti; - dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta responsabile civile; - dichiara la contumacia della convenuta responsabile civile; - compensa le spese di lite come in motivazione.

NOLA 13.01.2021

**IL GIUDICE DI PACE
AVV.**

Resa pubblica mediante deposito
effettuato in questa Cancelleria.
add. 13.01.2021
IL FUNZIONARIO CALESTRIANO

IL FUNZIONARIO CALESTRIANO

